



*Regione Puglia*

*Segretariato Generale della Giunta Regionale*

Disegno di Legge N. **229** del 15/11/2018

Riconoscimento ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118 di debito fuori bilancio relativo a servizi afferenti l'Avvocatura Regionale - Settantunesimo provvedimento.

## RELAZIONE ALLO SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE

Il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n. 126, ha introdotto con l'art. 73 una specifica disciplina in materia di riconoscimento dei debiti fuori bilancio che trova applicazione a decorrere dall'esercizio finanziario 2015. Il debito fuori bilancio consiste in un'obbligazione verso terzi maturata senza che vi sia stata l'assunzione dell'impegno di spesa.

Dispone l'art. 73 che:

*"1. Il Consiglio regionale riconosce con legge la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:*

- a. sentenze esecutive;*
- b. copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione;*
- c. ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle società di cui alla lettera b);*
- d. procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;*
- e. acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.*

*2. Per il pagamento la Regione può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre esercizi finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.*

*3. Qualora il bilancio della Regione non rechi le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la Regione è autorizzata a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essa attribuite, nonché ad elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita".*

*4. Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenza esecutiva, il Consiglio regionale provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta".*

Al fine di non far subire all'Amministrazione regionale maggior pregiudizio, occorre riconoscere con legge, ai sensi del comma 1, lett. a), art. cit., la legittimità del debito fuori bilancio di seguito indicato derivante da provvedimento giudiziario esecutivo, che comporta debito pecuniario a carico della Regione Puglia.

Tale debito si riferisce ai compensi professionali da corrispondere ad avvocato regionale attualmente in quiescenza, per l'attività difensiva prestata in favore della Regione Puglia come legale interno.

Ai sensi del comma 4 dell'art. 73 cit., il Consiglio regionale è tenuto a provvedere entro sessanta giorni dalla ricezione del disegno di legge, decorsi inutilmente i quali la legittimità dei debiti derivanti da sentenze esecutive si intende riconosciuta.

---

Oggetto del presente schema di disegno di legge è il riconoscimento, ai sensi dell'art. 73 comma 1 lettera a) del d.lgs. 118/2011, della legittimità del debito fuori bilancio di seguito indicato.

- Sent. n. 3257/2018 Tribunale di Bari Sez. Lavoro (RG. 12599/15) - G. C. c/ R.P. - Cont. 1084/15/GA - Competenze professionali avv. Giuseppe Cipriani ed al difensore di controparte avv. Claudia Pannarale (collegato ai contt. 2531/02/SH ed altri: Tribunale sez. Lavoro sedi Brindisi e Lecce - Martella Giuseppe + 30 c/ R.P.).

- Con ricorso ritualmente notificato in data 24/09/2015 l'avv. G. C., difeso dall'avv. Claudia Pannarale, chiedeva al Tribunale di Bari sez. Lavoro, di ingiungere alla Regione Puglia il pagamento in suo favore della somma di € 34.111,47 oltre interessi legali dalla messa in mora (15.10.2007), a titolo di compensi professionali per l'attività difensiva prestata come legale interno in favore dell'Amm/ne Reg.le, in relazione a n. 31 incarichi conferitigli in materia di invalidità civile, in relazione ai ricorsi promossi da Martella Giuseppe ed altri dinanzi al Tribunale Lavoro (sedi di Brindisi e Lecce).

- Il Giudice del Lavoro di Bari, con decreto ingiuntivo n. 1996/15 del 17.09.2015, intimava la Regione Puglia a pagare, in favore del ricorrente, la somma di € 34.111,47 (sorte capitale) oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, condannandola al pagamento delle spese legali liquidandole in € 1.305,00 oltre IVA e CAP come per legge, nonché € 259,00 per spese della procedura monitoria.

- Il ricorrente, con lettera datata 5 ottobre 2015 (prot. AOO-024/13370 del 5.10.2015), comunicava di rinunciare alla rivalutazione monetaria riconosciuta in decreto dal G.d.L., in quanto non richiesta in ricorso.

- La Regione proponeva opposizione avverso detto decreto ingiuntivo, a mezzo dell'avv. Roberto Savino.

- Il Tribunale adito, con sent. n. 3257/2018 pubblicata il 15/10/2018, ha rigettato il ricorso in opposizione e confermato il decreto ingiuntivo opposto, condannando l'opponente al pagamento, in favore della parte opposta, delle spese legali del giudizio di opposizione liquidate in € 3.500,00 oltre al rimborso spese forfettarie 15%, IVA e CAP come per legge.

- Il legale di controparte (avv. Claudia Pannarale) con lett. datata 27/10/2018 (prot. AOO\_024/13299 del 29/10/2018) ha dichiarato, ai fini di una corretta liquidazione delle competenze spettanti, di aver aderito al regime fiscale agevolato previsto dall'art. 21 del D.L. 98/2011 e che le somme oggetto di prossima fatturazione non sono da

assoggettare ad IVA ai sensi dell'art. 1, co. 100, L. 244/2007 nonché a ritenuta alla fonte, come previsto dal provvedimento direttoriale 185820/2011 dell'Agenzia delle Entrate.

- Al fine di evitare ulteriore aggravio di spesa per l'erario regionale, si ritiene di dover dare esecuzione alla citata sentenza.

- Per quanto sopra, la spesa complessiva è stata quantificata in € 44.171,75 così suddivisa:

a) competenze dovute all'avv. Giuseppe Cipriani per l'attività svolta come legale interno: € 38.165,97 (di cui € 34.111,47 per Sorte Capitale ed € 4.054,50 per Interessi legali - calcolati sull'ammontare netto del credito, e non su quello al lordo delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali);

b) competenze dovute all'avv. Claudia Pannarale (difensore di controparte): € 6.005,78 (di cui € 1.819,78 a titolo di competenze e spese legali liquidate in decreto ingiuntivo ed € 4.186,00 derivanti dalla sentenza di condanna.


- Al finanziamento della spesa complessiva di € 44.171,75 inerente il debito fuori bilancio si provvede come segue:

- per € 34.111,47 mediante variazione in diminuzione, sia in termini di competenza che di cassa, della Missione 20; Programma 3; Titolo 1; Cap. 1110090 "Fondo di riserva per la definizione delle partite potenziali" e contestuale variazione in aumento, di pari importo, della Missione 1, Programma 11; Titolo 1, Cap. 1309 "Spese per competenze professionali ai legali interni in servizio presso il soppresso Settore Legale ora in quiescenza";
- per € 4.054,50 con imputazione alla Missione 1, Programma 11; Titolo 1, Cap. 1315 "Oneri per ritardati pagamenti. Quota interessi";
- per € 6.005,78 con imputazione alla Missione 1, Programma 11; Titolo 1, Cap. 1317 "Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedurali e legali".

All'impegno, liquidazione e pagamento in favore dei creditori si provvederà con apposita determinazione dell'Avvocatura regionale.

Il Presidente della G.R.

Dr. Michele Emiliano



Legge Regionale \_\_\_\_\_ 2018, n. \_\_\_\_\_

Riconoscimento ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118 di debito fuori bilancio relativo a servizi afferenti l'Avvocatura Regionale - Settantunesimo provvedimento.

Art. 1

(Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118)

E' riconosciuto legittimo ai sensi e per gli effetti dell'art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n. 126, il debito fuori bilancio derivante dal provvedimento giudiziario esecutivo di seguito indicato per l'importo riferito alle competenze professionali spettanti all'avv. G. C., dirigente regionale in quiescenza, per l'attività svolta in favore della Regione Puglia come legale interno, nonché per l'importo dovuto al legale di controparte a titolo di spese e competenze legali liquidate in D.I. ed a seguito di sentenza:

- Sent. n. 3257/2018 Tribunale di Bari Sez. Lavoro - Cont. 1084/15/GA

Importo complessivo di € 44.171,75 (di cui € 34.111,47 per sorte capitale, € 4.054,50 per interessi ed € 6.005,78 per competenze e spese liquidate in decreto ingiuntivo e derivanti da sentenza)

Art. 2

(Norma finanziaria)

Al finanziamento della spesa complessiva di € 44.171,75 derivante dal debito fuori bilancio indicato all'articolo precedente si provvede come segue:

- per € 34.111,47 mediante variazione in diminuzione, sia in termini di competenza che di cassa, della Missione 20; Programma 3; Titolo 1; Cap. 1110090 "Fondo di riserva per la definizione delle partite potenziali" e contestuale variazione in aumento, di pari importo, della Missione 1, Programma 11; Titolo 1, Cap. 1309 "Spese per competenze professionali ai legali interni in servizio presso il soppresso Settore Legale ora in quiescenza";
- per € 4.054,50 con imputazione alla Missione 1, Programma 11; Titolo 1, Cap. 1315 "Oneri per ritardati pagamenti. Quota interessi";
- per € 6.005,78 con imputazione alla Missione 1, Programma 11; Titolo 1, Cap. 1317 "Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedurali e legali".